



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 45 del 21-10-2025

SINDACO

Oggetto:

RETTIFICA Ordinanza n. 47 del 24/09/2025: Adozione delle misure temporanee ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera. Periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026.

Il Sindaco

Preso atto:

- della nota n. 0535301 del 06/10/2025 inviata dalla Regione del Veneto e pervenuta al protocollo comunale in data 08/10/2025 prot. 10313, *“Chiarimenti in merito all'azione E.7.a dell'Appendice I al PRTRA (Regolamentazione falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio)”* – Relativa all'Ordinanza *“Misure di contrasto e contenimento dell'inquinamento atmosferico stagione 2025/2026”*;

Appurata:

- la necessità di rettificare l'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 26/09/2025;

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *“Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione del Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il *“Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera”* (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente,

accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:
 - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (BUR n. 14 del 31 dicembre 2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Caltrano risulta ora inserito nella zona ***"IT0525 – Prealpi e Alpi"*** nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06 novembre 2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, *"entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti"*;
- nel frattempo il 14 ottobre 2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/CE);
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 (BUR n. 56 del 29 maggio 2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
- tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;

Considerato che:

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* e s.m.i. in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192"*, in particolare l'art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *“indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”*;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994 e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

l'istituzione, per il periodo dal 1° ottobre 2025 e fino al 30 aprile 2026, degli obblighi e divieti di seguito indicati, a valere su tutto il territorio comunale:

A. DIVIETI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI:

1. DIVIETO DI MANTENERE ACCESO IL MOTORE:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza dell'impianto semaforico di Camisino, o di altri impianti semaforici di cantiere, funzionanti;

B. DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI OPERATIVE AG.1.a e E.7.a, come rettificata con nota prot. n. 0535301 del 06/10/2025 inviata dalla Regione del Veneto):

- B1) di procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a), invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento presso l'ecocentro intercomunale istituito presso il comune di Cogollo del Cengio. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021);**
- B2) di realizzare, falò rituali, ed eventi o manifestazioni utilizzando fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a) (Azione Operativa E.7.a);**
- B3) di effettuare manifestazioni utilizzando fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), (Azione Operativa E.7.a);**

C. OBBLIGO DI UTILIZZO DI PELLETTI CERTIFICATO IN CLASSE A1 IN GENERATORI DI POTENZA TERMICA

NOMINALE FINO A 35 KW (AZIONE OPERATIVA E.3.d) E OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO PER EVITARE LE DISPERSIONI ENERGETICHE (AZIONE OPERATIVA E.3.b):

- C1) di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
- C2) di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8;

INVITA

a) La Cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare, se possibile, carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici nell'ambito del territorio comunale, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per maggiore concentrazione polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione;

c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;

INFORMA

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

b) la classificazione delle apparecchiature per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

c) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "*Bollettino livelli di allerta PM10*" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

d) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

SANZIONI

chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, negli spazi di pubblica affissione e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – _plaltovi@pec.altovicentino.it;
 - alla Stazione Carabinieri di Chiuppano – tv24271@pec.carabinieri.it ;
 - alla Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
 - all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza - dapvi@pec.arpav.it;
 - al Servizio Forestale Regionale – forestale@pec.regione.veneto.it;
 - alla Provincia di Vicenza - provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
 - alla Direzione Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana - protocollo.aulss7@pecveneto.it;
 - alla Prefettura di Vicenza - protocollo.prefvi@pec.interno.it;
 - alla Società Vicentina Trasporti – svt@legalmail.it;
 - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

I N F O R M A

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Caltrano, 21-10-2025

Il Sindaco
Dal Santo Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Caltrano - Prot. in partenza N.0010938 del 23-10-2025